

STATUTO

DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale di **Bellinzago Lombardo** 18.04.2016 n. 9

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale di **Liscate** 12.04.2016 n. 18

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale di **Pozzuolo Martesana** 14.04.2016 n. 10

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale di **Truccazzano** 11.04.2016 n. 20

Sommario

Titolo I – Elementi costitutivi

- Articolo 1 – Principi fondamentali
- Articolo 2 – Finalità, Funzioni, Obiettivi Programmatici
- Articolo 3 – Sede e stemma dell'Unione
- Articolo 4 – Durata e scioglimento dell'Unione
- Articolo 5 – Recesso

Titolo II – Ordinamento Strutturale

- Articolo 6 – Organi di governo dell'Unione
- Articolo 7 – Deliberazioni degli organi collegiali
- Articolo 8 – Il Consiglio dell'Unione
- Articolo 9 – Competenze del Consiglio
- Articolo 10 – Convocazione del Consiglio
- Articolo 11 – Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio
- Articolo 12 – Funzionamento del Consiglio
- Articolo 13 – Richiesta di convocazione del Consiglio
- Articolo 14 – Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza del Consiglio
- Articolo 15 – Dimissione, decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio
- Articolo 16 – La Giunta: composizione e competenze
- Articolo 17 – Funzionamento della Giunta
- Articolo 18 – Presidente dell'Unione e Giunta dell'Unione
- Articolo 19 – Competenze del Presidente dell'Unione
- Articolo 20 – Il Vice Presidente dell'Unione
- Articolo 21 – Decadenza, dimissioni e revoca del Presidente e della Giunta
- Articolo 22 – Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione
- Articolo 23 – Divieto di incarichi e consulenze
- Articolo 24 – Permessi
- Articolo 25 – Regolamenti
- Articolo 26 – Controllo sugli atti dell'Unione
- Articolo 27 – Segretario generale
- Articolo 28 – Funzioni del Segretario generale
- Articolo 29 – Commissariamento degli organi di un Comune associato

Titolo III – Partecipazione

- Articolo 30 – Criteri generali
- Articolo 31 – Consultazioni
- Articolo 32 – Istanze, osservazioni, proposte
- Articolo 33 – Referendum consultivo

Titolo IV – Uffici e personale

- Articolo 34 – Organizzazione degli uffici e del personale
- Articolo 35 – Personale
- Articolo 36 – Stato giuridico e trattamento economico del personale

Titolo V – Ordinamento finanziario

- Articolo 37 – Ordinamento
- Articolo 38 – Risorse finanziarie
- Articolo 39 – Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione

Articolo 40 – Attività finanziaria
Articolo 41 – Bilancio
Articolo 42 – Rendiconto
Articolo 43 – Controllo interno
Articolo 44 – Organo di revisione economico-finanziaria
Articolo 45 – Controllo di gestione
Articolo 46 – Tesoreria
Articolo 47 – Economato

Titolo VI – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 48 – Efficacia dello Statuto
Articolo 49 – Norma transitoria in fase costitutiva
Articolo 50 – Inefficacia delle norme regolamentari incompatibili
Articolo 51 – Norme generali di rinvio

Titolo I – Elementi costitutivi

Articolo 1 – Principi fondamentali

1. Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione di Comuni Lombarda 'ADDA MARTESANA' costituita volontariamente tra i Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano (Città Metropolitana di Milano), per brevità di seguito definita "*Unione*", costituita ai sensi dell'articolo 32 'Unione di comuni' D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i e dell'art. 18 'Unioni di comuni lombarde' della Legge Regionale 27.06.2008 n. 19 e s.m.i.
2. Il presente Statuto è approvato, unitamente allo schema dell'atto costitutivo dell'Unione, dai Consigli comunali dei Comuni costituenti, con le maggioranze richieste dalla normativa vigente in materia di modifiche statutarie dei Comuni. È pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, pubblicato all'Albo Pretorio on-line dei Comuni partecipanti all'Unione per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line da parte del Comune che per ultimo ha proceduto alla pubblicazione della deliberazione di approvazione.
3. Le modifiche allo Statuto dell'Unione sono illustrate dal Consiglio dell'Unione e sono sottoposte a tutti i Consigli comunali alla ricerca di un indirizzo politico condiviso. I Consigli comunali esaminano le modifiche allo Statuto dell'Unione così come illustrate dal Consiglio dell'Unione e presentano le loro osservazioni. Le revisioni o modifiche del presente Statuto dell'Unione sono di competenza del Consiglio dell'Unione e sono approvate con la stessa procedura prevista per gli statuti comunali di cui all'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.
4. L'Unione è ente locale, fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle comunità locali della Regione Lombardia, della Città metropolitana di Milano ed è costituita dall'insieme dei territori dei Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano.
5. L'Unione, nell'ambito delle materie ad essa conferite, in coerenza con le politiche e gli indirizzi comuni formulati dai propri organi di governo, adotta azioni ed organizza risposte adeguate alle specificità dei bisogni espressi da ciascuno dei territori a cui si riferisce. Ogni singolo Comune che partecipa all'Unione può richiedere risposte specifiche per il proprio territorio, quando non in contrasto con le politiche e gli indirizzi comuni definiti. Ogni singolo Comune assume a proprio carico gli oneri aggiuntivi derivanti dalle azioni adottate dall'Unione per rispondere ad esigenze specifiche del suo territorio.
6. L'Unione ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente.
7. L'Unione ha potestà regolamentare nelle materie previste dalla legge e dal presente Statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza; in particolare: per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni partecipanti. I regolamenti sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dalle disposizioni del presente Statuto.
8. Successivamente alla costituzione, possono aderire all'Unione altri Comuni i quali accettino

integralmente le disposizioni contenute nel presente Statuto e che trasferiscano le medesime funzioni ed i medesimi servizi già esercitati. La richiesta formulata dal Consiglio comunale del Comune richiedente, deve pervenire al Consiglio dell'Unione entro il 31 marzo di ogni anno e deve essere successivamente sottoposta, entro sessanta giorni, all'esame del Consiglio dell'Unione, che ne decide l'ammissibilità a maggioranza assoluta dei propri componenti. Successivamente, l'adesione all'Unione del nuovo Comune è subordinata al parere favorevole di tutti i Comuni aderenti, da prestare con atti deliberativi dei rispettivi Consigli, approvati con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. In seconda votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Infine, il Consiglio dell'Unione approva definitivamente l'adesione del nuovo Comune con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. In seconda votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine, il Consiglio comunale dell'istante approvi lo Statuto dell'Unione.

9. Le norme dello Statuto sono configurate in modo da potersi applicare all'Unione eventualmente estesa ad altri Comuni oltre a quelli che la costituiscono inizialmente.
10. Nel caso di costituzione di un nuovo Comune per fusione ai sensi dell'art. 15 'Modifiche territoriali. Fusione ed Istituzione di comuni' del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. che interessi uno o più Comuni associati nell'Unione, il Comune di nuova istituzione subentra nella rappresentanza politico-amministrativa negli organi dell'Unione, nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici ed economici, attivi e passivi, che attengono al territorio e alle popolazioni dei Comuni originari.

Articolo 2 – Finalità, Funzioni, Obiettivi Programmatici

1. L'Unione, allo scopo di migliorare l'efficienza delle strutture organizzative comunali, la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercita in forma associata per i Comuni associati o per alcuni di essi, tutte le funzioni e tutti i servizi comunali che la legge non riservi espressamente ai singoli Comuni.
2. L'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell'efficienza, dell'economicità e dell'equità. Promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente, del patrimonio culturale e della salute dei cittadini.
3. In particolare, l'Unione, alle condizioni del presente Statuto e degli atti da questo richiamati, esercita in gestione associata, per tutti i Comuni che la compongono, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. Il conferimento all'Unione di funzioni, servizi e attività comunali da parte dei Comuni aderenti è regolato da convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. o da accordi assunti ai sensi dell'articolo 15 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. L'atto di conferimento di funzioni, servizi e attività comunali deve contenere un progetto gestionale idoneo a garantire la continuità dell'azione amministrativa e dal quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie, emergano:
 - a. il cronoprogramma e le attività da perseguire per rendere operativo il conferimento;
 - b. la data di attivazione e operatività del conferimento;
 - c. la quantificazione e specificazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

- necessarie;
- d. i beni mobili e immobili e il personale trasferiti o messi a disposizione da ciascun Comune;
 - e. i rapporti con terzi, siano essi privati o pubblici nei quali l'Unione subentra;
 - f. la disciplina transitoria per la conclusione dei procedimenti in corso alla data dell'attivazione;
 - g. la regolamentazione dei rapporti finanziari tra l'Unione e i Comuni e tra questi ultimi.
5. Nell'esercizio della funzione urbanistica, le decisioni degli organi dell'Unione sono assunte in conformità alle proposte deliberate dagli organi dei Comuni territorialmente competenti. Fino a quando non è approvato un Piano dei Servizi complessivo dei Comuni dell'Unione, i progetti di opere pubbliche sono approvati in conformità alle proposte dei Comuni. Le deliberazioni riguardanti imposte, tasse e tariffe per servizi non ancora gestiti unitariamente appartengono alla competenza dei singoli Comuni.
6. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti, all'atto dell'approvazione della deliberazione con la quale si perfeziona l'attivazione della funzione o del servizio presso l'Unione.
7. I Comuni possono, all'unanimità, conferire, mediante specifica delega, all'Unione anche compiti di rappresentanza nelle sedi distrettuali, della Città metropolitana, regionali e statali, nonché presso altri soggetti, sedi di confronti, concertazione e conferenze.
8. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.
9. L'Unione può assumere, attraverso convenzioni stipulate secondo quanto previsto in merito dall'ordinamento degli enti locali, le funzioni per la gestione in forma associata di servizi da altri Comuni non facenti parte della stessa o da altre Unioni, purché tali servizi attengano alle materie ed ai servizi già conferiti dai Comuni che vi aderiscono.
10. L'Unione può stipulare con la Città metropolitana di Milano, i Comuni, altre Unioni ed enti pubblici convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.
Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, nella quale devono essere indicati:
- a. le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione;
 - b. i fini e la durata della convenzione;
 - c. le modalità di finanziamento;
 - d. le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati.
11. Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione può promuovere accordi di programma, previa acquisizione del parere preventivo di cui all'art. 147 bis del Tuel, e tutti gli altri strumenti previsti dalla programmazione negoziata, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 34 D. Lgs. 267/2000 e nell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
- L'accordo, approvato con atto formale, deve essere comunicato al Consiglio dell'Unione e sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:

- a. tempi previsti;
 - b. modalità di finanziamento;
 - c. adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute.
12. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Città metropolitana di Milano, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
13. I rapporti con i Comuni limitrofi, la Città metropolitana di Milano e la Regione Lombardia sono uniformati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.
14. Sono **obiettivi programmatici** dell'Unione:
- a. promuovere e concorrere allo sviluppo socio economico, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale, compatibili con le risorse ambientali;
 - b. promuovere l'equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;
 - c. valorizzare il patrimonio storico ed artistico dei paesi e le loro tradizioni culturali;
 - d. favorire la qualità della vita della propria popolazione, la tutela e l'esercizio dei diritti civili e sociali, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
 - e. armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
 - f. favorire l'integrazione fra i territori;
 - g. esercitare un'efficace influenza sugli organismi sovracomunali che gestiscono servizi di competenza dell'Unione dei Comuni;
 - h. ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
 - i. conseguire il maggiore e più efficace livello di integrazione ed unitarietà amministrativa possibile tra i Comuni costituenti, attraverso l'attivazione progressiva della gestione associata delle funzioni e servizi comunali.

Articolo 3 – Sede e stemma dell'Unione

1. L'Unione ha sede nel Comune di Pozzuolo Martesana, presso il palazzo municipale. Con propria deliberazione presa a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il Consiglio può disporre lo spostamento della sede all'interno del territorio dei Comuni aderenti.
2. Presso la sede dell'Unione è istituito l'ufficio del Presidente e, di norma, si svolgono le adunanze degli organi collegiali; il Presidente può disporre la riunione degli organi collegiali in luoghi diversi dalla sede dell'Unione.
3. L'Unione, con deliberazione del Consiglio, può dotarsi di un proprio stemma distintivo. La riproduzione e l'uso dello stemma e dei segni distintivi dell'Unione sono consentiti previa autorizzazione della Giunta.

Articolo 4 – Durata e scioglimento dell'Unione

1. La durata dell'Unione, comunque non inferiore a dieci anni, è a tempo indeterminato.

2. Lo scioglimento dell'Unione è deliberato da ciascun Consiglio comunale dei Comuni componenti con le modalità e le maggioranze previste dalla legge per le modifiche statutarie. Solo in presenza della volontà espressa da almeno la metà del numero dei Comuni aderenti lo scioglimento diviene operativo. In caso diverso la posizione dei Comuni che non intendono proseguire nell'Unione diventa quella del recesso unilaterale normato al successivo articolo 5. Lo scioglimento deve essere in ogni caso deliberato entro il 30 giugno e produrrà effetto a partire dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. Il Consiglio dell'Unione, preso atto dello scioglimento della stessa, come deliberato dai Consigli comunali, provvede a nominare, con deliberazione consiliare presa a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il nominativo del commissario liquidatore, scelto in prima istanza fra uno dei componenti del collegio dei Revisori dell'Unione o dell'unico Revisore dei Conti dell'Unione.
4. Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione trasmette alle Giunte dei Comuni componenti l'Unione la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi; le Giunte comunali provvedono ad approvare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.
5. In caso di scioglimento, il personale dipendente in capo all'Unione transita nelle strutture burocratico-amministrative comunali secondo le modalità indicate al successivo articolo 35.
6. Le controversie eventualmente insorte a causa del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione (dal Vice Presidente nel caso in cui il Presidente fosse Sindaco del Comune recedente), dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo, nominato di comune accordo. In caso di mancato accordo, prevale la maggioranza.

Articolo 5 – Recesso

1. Ogni Comune ha facoltà di recedere dall'Unione, secondo le procedure richieste per le modifiche statutarie, solo dopo che siano trascorsi dieci anni dall'avvenuta costituzione. Il recesso deve essere in ogni caso deliberato entro il 30 giugno e produrrà effetto a partire dal primo gennaio dell'anno successivo.
2. Il recesso, di cui all'articolo 18, comma 4, della Legge Regionale 27.06.2008 n. 19 e s.m.i., esercitato prima del termine di dieci anni produrrà effetti sanzionatori nei confronti del Comune che se ne sia avvalso.
La sanzione, di natura pecuniaria, è stabilita in una quota pari al 100% (cento per cento) dell'importo complessivo dei contributi statali e regionali annui, risultanti dall'ultimo rendiconto approvato.
3. Il recesso non deve recare nocumento all'Unione: a tal fine gli oneri pluriennali in corso sia per la parte corrente sia per la parte in conto capitale continuano ad essere sostenuti dall'Unione con la partecipazione del Comune recedente fino all'estinzione degli stessi. In caso di recesso la gestione dei servizi demandati all'Unione è devoluta all'Unione stessa che li gestisce anche per conto dei Comuni receduti in base ad apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 sino alla scadenza dei contratti in essere.
4. In caso di recesso, parte del personale dipendente in capo all'Unione transita nella struttura

burocratico–amministrativa del Comune recedente secondo le modalità indicate al successivo articolo 35.

Titolo II – Ordinamento Strutturale

Articolo 6 – Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:
 - a. il Consiglio;
 - b. la Giunta;
 - c. il Presidente.
2. Essi esprimono nel loro complesso il governo dell'Unione, di cui determinano le politiche amministrative, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze, i poteri d'indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Unione.
3. I componenti o titolari degli organi dell'Unione durano in carica fino al rinnovo degli organi comunali di cui sono membri.
4. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione, sono regolate dalla legge e dal presente Statuto.
5. Il Presidente, i membri della Giunta, i membri del Consiglio ed i componenti di commissioni eventualmente costituite esercitano gratuitamente le loro funzioni: agli stessi non spettano indennità, gettoni di presenza e rimborso spese.

Articolo 7 – Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria delle proposte di deliberazione e la predisposizione della relativa documentazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici e dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso, salvo la presenza di altro sostituto per legge, è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario generale.

Articolo 8 – Il Consiglio

1. Il Consiglio è espressione dei Consigli comunali dei Comuni partecipanti all'Unione e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio dell'Unione è composto dai rappresentanti dei Consigli dei Comuni che la

compongono.

3. Ciascun Consiglio comunale provvede ad eleggere i propri rappresentanti, scelti tra i Consiglieri comunali in carica, di cui uno in rappresentanza della o delle minoranze consiliari. Alla maggioranza consiliare di ciascun Comune spettano due rappresentanti, uno dei quali è, di diritto, il Sindaco.
4. Qualora un Consiglio comunale sia stato eletto sulla base della presentazione di una sola lista e non vi sia quindi minoranza, esso designa comunque tre rappresentanti.
5. Ai lavori del Consiglio dell'Unione possono partecipare altresì, senza diritto di voto, gli Assessori dei Comuni partecipanti.
6. L'elezione dei membri del Consiglio deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale.
7. L'elezione dei Consiglieri dell'Unione entro ciascun Consiglio dei Comuni partecipanti, si effettua a scrutinio segreto con il metodo del voto limitato ad un componente. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i Consiglieri dell'Unione verranno eletti sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i Consiglieri comunali di maggioranza e l'altra tutti quelli di minoranza presenti nel Consiglio comunale del Comune partecipante. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti di minoranza, i Consiglieri comunali di maggioranza saranno chiamati a votare i candidati inseriti nella lista dei componenti del Consiglio di maggioranza, mentre quelli di minoranza voteranno i candidati inclusi nella lista di minoranza. Risulteranno eletti nel Consiglio dell'Unione i Consiglieri comunali che otterranno il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di Consiglieri di maggioranza e di minoranza previsto dal presente Statuto per il Comune partecipante. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
8. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende enti ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge per i Consiglieri dei Comuni, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono presentare interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento e possono richiedere la convocazione del Consiglio su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri, escludendo dal computo il Presidente.
9. Il Consiglio viene integrato dai nuovi rappresentanti ogniqualvolta si proceda all'elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio comunale in uno dei Comuni associati.
10. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente del Consiglio, il Consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della vacanza.

Articolo 9 – Competenze del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio, nel rispetto delle norme del presente Statuto e degli atti tra l'Unione ed i Comuni associati che regolano il conferimento delle funzioni e dei servizi comunali all'Unione, è competente per l'adozione e per l'approvazione dei seguenti atti fondamentali:
 - a. la modifica dello Statuto dell'Unione con le modalità previste dalla legge;
 - b. i regolamenti (compresi i regolamenti che disciplinano le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi);
 - c. gli statuti delle aziende speciali e delle istituzioni;
 - d. i programmi, il documento unico di programmazione, i piani finanziari, i bilanci e le relative variazioni, i conti consuntivi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - e. le convenzioni con la Città metropolitana di Milano e con i Comuni;
 - f. la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
 - g. la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Unione a società di capitale, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
 - h. l'istituzione, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, di tariffe per la fruizione dei servizi;
 - i. la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - j. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - k. la determinazione di eventuali contributi annui che i Comuni componenti devono corrispondere all'Unione;
 - l. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio che ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - m. gli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità alla vigente normativa statale e regionale, ed i pareri da rendere in materia;
 - n. l'approvazione e la modifica dello stemma dell'Unione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4 *Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità* del D. Lgs. 165/2001, gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

 - o. la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi a carico di terzi.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione. Le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio in via d'urgenza, possono essere assunte dalla Giunta dell'Unione e devono essere opportunamente motivate e sottoposte a ratifica del Consiglio nella sua prima seduta utile, a pena di decadenza e, comunque, entro 60 giorni ovvero entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
3. Il Consiglio dell'Unione adotta, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento, il Consiglio procede con la stessa maggioranza.

4. Il Consiglio promuove altresì il coordinamento delle decisioni dei singoli Comuni nelle residue materie di loro competenza; a tal fine ciascuno dei Comuni associati può sottoporre al Consiglio dell'Unione gli schemi di deliberazione da adottare.

Articolo 10 – Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato:
 - a. su iniziativa del Presidente;
 - b. su richiesta scritta di almeno un terzo dei propri componenti, escludendo dal computo il Presidente;
 - c. su richiesta della Giunta.
2. La convocazione del Consiglio avviene mediante avviso scritto del Presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicate anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
3. Per le sedute ordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun membro almeno cinque giorni prima della data di convocazione; per le sedute straordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun membro almeno tre giorni prima della data di convocazione. Con il regolamento per il funzionamento del Consiglio sono normati i termini per il deposito degli atti.
4. Nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia consegnato 24 ore prima della data della convocazione; in tali casi, qualora la maggioranza dei membri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
5. La consegna dell'avviso deve essere certificata mediante uno dei seguenti metodi: posta elettronica certificata, dichiarazione del dipendente che svolge funzioni di messo notificatore. Mediante il regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione, il Consiglio stesso norma nel dettaglio le modalità di consegna dell'avviso.
6. L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato nel sito web istituzionale dell'Unione entro gli stessi termini di cui ai precedenti commi 3 e 4.

Articolo 11 – Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene la maggioranza dei suoi componenti in rappresentanza di almeno tre dei Comuni partecipanti. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi il giorno dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei suoi componenti e comunque dovranno intervenire i rappresentanti di almeno tre dei Comuni partecipanti.

Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano il voto favorevole della metà più uno dei presenti, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle; sempreché tale esito sia in ogni caso raggiunto con il concorso dei voti espressi da rappresentanti di almeno due dei Comuni partecipanti. In caso diverso, la deliberazione di volta in volta votata si ha come non adottata.

Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. È seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non ha potuto avere

luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non ha potuto proseguire per essere venuto a mancare il numero legale. Non è seduta di seconda convocazione la seduta che segue ad una seduta regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei membri assegnati.

L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai membri del Consiglio nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 10.

Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli membri assenti, nei termini e modi di cui al precedente articolo 10.

Articolo 12 – Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Sindaco più anziano di età.
2. In fase di costituzione ed a seguito di rinnovo integrale, il Consiglio è presieduto dal Sindaco del Comune ove ha sede l'Unione e viene convocato entro dieci giorni dalla data di ricevimento di tutte le nomine dei componenti, effettuate a norma del precedente articolo 8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche; non sono ammesse sedute segrete, salvo in caso di disposizioni di legge che prescrivano diversamente in relazione a particolari materie.
3. Eventuali argomenti non iscritti all'ordine del giorno non possono essere discussi nella stessa seduta, né possono essere sottoposti a votazione le deliberazioni concernenti detti argomenti.
4. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del conto consuntivo.
5. I membri del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti un interesse proprio, di parenti o affini entro il quarto grado; di detta astensione è dato atto nel verbale della seduta.
6. In caso di incompatibilità del Presidente e del Vicepresidente presiede la seduta il Sindaco più anziano di età.
7. Il Consiglio può deliberare l'istituzione di Commissioni, secondo norme e modalità contenute in apposito regolamento.

Articolo 13 – Richiesta di convocazione del Consiglio

1. La richiesta di convocazione del Consiglio deve essere rivolta al Presidente e deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare.
2. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, con le modalità previste dai precedenti articoli 9 e 10.

Articolo 14 – Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza del Consiglio

1. Il potere di iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza del Consiglio spetta al Presidente, alla Giunta ed a ciascun membro del Consiglio stesso.

Articolo 15 – Dimissione, decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio

1. I membri del Consiglio decadono dalle loro funzioni con le dimissioni e con il cessare, per qualsiasi motivo, dalla carica di Sindaco e Consigliere comunale, con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità e di inconferibilità.
2. Le dimissioni da membro del Consiglio dell'Unione sono irrevocabili ed hanno effetto dalla data di assunzione al protocollo.
3. Sono altresì dichiarati decaduti i membri del Consiglio che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo.
Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal D.Lgs 18.08.2000 n.267 e s.m.i.
4. La decadenza di cui al precedente comma è promossa d'ufficio od anche su istanza di un elettore dei Comuni facenti parte dell'Unione. È pronunciata dal Consiglio dell'Unione almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notificazione della relativa proposta. Entro la data in cui è fissata la decisione sulla decadenza e nel corso della relativa seduta del Consiglio, il membro interessato può presentare e far valere le eventuali giustificazioni.
5. Sull'istanza e sulle eventuali giustificazioni si pronuncia il Consiglio in seduta pubblica e con voto palese. La proposta è approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei membri assegnati.
6. A cura del Presidente, la dichiarazione di decadenza viene comunicata al Comune che ha deliberato la nomina affinché il rispettivo Consiglio comunale provveda alla sostituzione nella prima seduta utile.
7. I componenti dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai Consigli comunali nella prima seduta utile ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Articolo 16 – La Giunta: composizione e competenze

1. La Giunta è composta dai Sindaci, pari a quanti sono i Comuni aderenti all'Unione, e da un numero di Assessori pari a quanti sono i Comuni aderenti all'Unione, in rappresentanza di ciascun Comune aderente. Gli Assessori devono già essere componenti delle Giunte comunali. Ciascun Assessore dell'Unione è nominato dal Sindaco del Comune di appartenenza, il quale ha potere di revoca negli stessi casi previsti dalla normativa vigente per gli Assessori comunali.
2. Il Presidente, scelto tra i Sindaci, in occasione della prima seduta utile del Consiglio, dà comunicazione della composizione della Giunta dell'Unione, del Vice Presidente nominato, scelto tra i Sindaci, e presenta gli indirizzi generali di governo che formano il programma amministrativo dell'Unione.
3. La Giunta collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e

impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza dell'azione amministrativa.

4. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio.
5. La Giunta svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio dell'Unione.
6. La Giunta compie atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Presidente, del Segretario o dei responsabili dei servizi.
La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a. nomina il Presidente ed il Vice Presidente dell'Unione, scelti entrambi tra i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione;
 - b. propone al Consiglio i regolamenti;
 - c. approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai Responsabili dei Servizi;
 - d. elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio;
 - e. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - f. approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - g. determina le aliquote delle tariffe e dei tributi nei casi che non rientrano nella sfera di competenza del Consiglio;
 - h. dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - i. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum indetti dall'Unione e ne costituisce l'ufficio per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - j. esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Città metropolitana, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - k. approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - l. decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
 - m. approva il Piano Esecutivo di Gestione.
7. Il Comitato di Funzione di cui all'articolo 31, comma 4, del presente Statuto è organismo a supporto della Giunta dell'Unione.

Articolo 17 – Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed opera attraverso deliberazioni collegiali. In caso di assenza del Vicepresidente, presiede la Giunta dell'Unione il Sindaco più anziano d'età.
2. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente, ogniqualvolta si renda necessario ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno.
3. Le sedute sono valide se, compreso il Presidente, sono presenti almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

4. Le sedute della Giunta dell'Unione non sono pubbliche.

Articolo 18 – Presidente dell'Unione e Giunta dell'Unione

1. Il Presidente ed il Vice Presidente vengono nominati dalla Giunta dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione.
2. Gli Assessori della Giunta dell'Unione sono i Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione e un Assessore proveniente da ciascuna delle Giunte dei Comuni partecipanti all'Unione.

Articolo 19 – Competenze del Presidente dell'Unione

1. Il Presidente è nominato dalla Giunta, nel rispetto dell'alternanza nel ruolo di tutti i Sindaci dei Comuni partecipanti. I Sindaci dei Comuni partecipanti assumono a turno la carica di Presidente dell'Unione.
2. Il Presidente rimane in carica per dodici mesi, salvo formale e motivata deliberazione della Giunta dell'Unione in altro senso.
3. La cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco del Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza da Presidente dell'Unione e da tutte le cariche ricoperte nell'ambito dell'Unione.
4. In ogni caso di vacanza, assenza e impedimento, le relative funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.
5. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti. In particolare dirige e coordina l'attività politica e amministrativa dell'Unione nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori.
6. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Unione.
7. Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività degli Assessori dell'Unione e delle strutture gestionali esecutive; impartisce direttive al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici ed i servizi.
8. Il Presidente è competente, nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione, a coordinare gli orari di servizio e di apertura al pubblico degli uffici dell'Unione con le esigenze complessive e generali degli utenti. L'orario di lavoro è determinato anche in modo differenziato, assumendo come preminenti gli interessi della collettività e dell'utenza. All'interno dell'orario di lavoro, il Responsabile della funzione/servizio determina l'orario di servizio nel rispetto delle direttive organizzative impartite dal Presidente e dell'orario di apertura al pubblico così come definito dal Presidente.
9. Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale, gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.
10. Il Presidente, con proprio decreto, può delegare gli Assessori dell'Unione per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e

sovrintendenza.

11. Il Presidente, con proprio decreto, può attribuire ad Assessori dell'Unione e membri del Consiglio l'incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Unione.
Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
Il conferimento delle deleghe agli Assessori e degli incarichi ai membri del Consiglio, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato nel sito web istituzionale dell'ente.
12. Il Presidente, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede con decreto alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende ed istituzioni.
13. Il Presidente provvede alla nomina e alla revoca del Segretario generale.
14. Il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge per gli enti locali, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Unione.

Articolo 20 – Il Vice Presidente dell'Unione

1. Il Vice Presidente è proposto dal Presidente scelto tra i Sindaci componenti della Giunta dell'Unione.
2. Il Vice Presidente è l'Assessore della Giunta dell'Unione che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Presidente, anche nella sua veste di Presidente del Consiglio dell'Unione, in caso di vacanza, assenza o di impedimento di quest'ultimo.

Articolo 21 – Decadenza, dimissioni e revoca del Presidente e della Giunta

1. Qualora il Presidente decada dalla carica di Sindaco per cessazione naturale del mandato, le proprie funzioni, nei limiti dell'espletamento dell'ordinaria amministrazione, sono svolte dal Vice Presidente sino alla elezione del nuovo Presidente.
Nel caso di contemporanea decadenza anche del Vice Presidente, le funzioni di Presidente sono svolte dall'Assessore dell'Unione più anziano di età.

Articolo 22 – Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione

1. Nei casi in cui si verificano cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con la carica di componente di uno degli organi dell'Unione, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.
2. In mancanza di opzioni da parte dell'interessato il Consiglio dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito dell'Unione.

Articolo 23 – Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Presidente, agli Assessori ed ai membri del Consiglio è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed

alla vigilanza dell'Unione.

Articolo 24 – Permessi

1. Per quanto attiene i permessi spettanti, al Presidente, agli Assessori ed ai membri del Consiglio, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i.

Articolo 25 – Regolamenti

1. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività mediante appositi regolamenti, approvati, a maggioranza semplice, dal Consiglio.
2. Il Consiglio delibera i regolamenti previsti dalle leggi e quelli necessari per l'esercizio delle funzioni.
3. I regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati, ai soli fini conoscitivi, nel sito web istituzionale dell'Unione e dei singoli Comuni aderenti per quindici giorni.

Articolo 26 – Controllo sugli atti dell'Unione

1. Gli atti dell'Unione sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per i Comuni.

Articolo 27 – Il Segretario generale

1. Il Presidente nomina Segretario generale dell'Unione uno fra i Segretari comunali in servizio presso i Comuni aderenti.
2. L'incarico di Segretario generale è svolto gratuitamente senza alcuna possibilità di erogazione di ulteriori indennità o emolumenti rispetto all'incarico di Segretario comunale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il Segretario generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente, presta consulenza giuridica agli organi dell'Unione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
4. In caso di assenza o impedimento, il Segretario generale è sostituito da un dirigente o da un funzionario titolare di posizione organizzativa, scelto dal Presidente dell'Unione, che assume le funzioni di Vicesegretario e che cumula tale funzione con quelle proprie dell'incarico allo stesso conferito.

Articolo 28 – Funzioni del Segretario generale

1. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio dell'Unione e della Giunta dell'Unione e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Presidente dell'Unione. Supporta ed assiste in materia giuridico-amministrativa gli organi di governo e le Funzioni di Gestione rispetto alla conformità delle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti nell'adozione delle loro azioni, dei procedimenti e degli atti conseguenti.
2. Il Segretario può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Unione e, con l'autorizzazione del Presidente, a quelle esterne; su richiesta, formula pareri ed esprime valutazione di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Presidente, agli Assessori e ai singoli membri del Consiglio.

3. Al Segretario si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della Legge 23.03.1981 n. 93 e s.m.i.: pertanto il Segretario roga i contratti dell'Unione nei quali l'ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
4. Al Segretario spettano le attività di sovrintendenza e coordinamento dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio e la verifica dell'attuazione degli obiettivi dell'Ente.
5. Il Segretario, di norma, è autorità anticorruzione e autorità per la trasparenza dell'Unione: ai sensi dell'articolo 1, comma 110, lettere a) e b), della Legge 07.04.2014 n.56 e s.m.i., qualora conferite dai Comuni aderenti, svolge tali funzioni anche per i Comuni aderenti all'Unione.
6. Il Segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Unione. Alla funzione del Segretario generale si applicano le disposizioni dettate dal TUEL, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Articolo 29 – Commissariamento degli organi di un Comune aderente

1. In caso di commissariamento degli organi di un Comune aderente, i membri del Consiglio e della Giunta dell'Unione in rappresentanza dell'Ente commissariato decadono dalla carica dell'Unione a decorrere dalla data del decreto di commissariamento dell'Ente medesimo.
2. Il Commissario assume, in seno al Consiglio dell'Unione, la completa rappresentanza politico-amministrativa dell'Ente commissariato: è membro del Consiglio e gli sono assegnati un numero di voti pari al numero dei rappresentanti consiliari attribuiti al Comune commissariato al momento del commissariamento.
3. Il Commissario assume, in seno alla Giunta dell'Unione, la completa rappresentanza politico-amministrativa dell'Ente commissariato: qualora sia rivestita dal Sindaco e/o dagli Assessori del Comune commissariato la carica di Presidente, di Vice Presidente o di Assessore dell'Unione, il Commissario ricopre anche tali cariche, deleghe e funzioni.

Titolo III – Partecipazione

Articolo 30 – Criteri generali

1. L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi.
2. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del responsabile del servizio che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dallo specifico regolamento, da adottare e disciplinante anche il diritto di accesso agli atti amministrativi.
3. A tal fine l'Unione può promuovere, secondo le forme previste dal presente Statuto, la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.
4. L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.
5. L'Unione favorisce la partecipazione attiva dei cittadini e delle forme associative in cui questa si svolge. A tal fine, il Consiglio dell'Unione può istituire e regolamentare il funzionamento di consulte su singole materie, aperte alla partecipazione di associazioni e singoli cittadini, definendo con il medesimo regolamento, le modalità di individuazione dei partecipanti alle stesse, le materie rientranti nelle relative competenze e le modalità di funzionamento e di coinvolgimento nell'azione politico amministrativa dell'Unione.
6. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento, che disciplina, in particolare: i modi di effettuazione del Referendum consultivo, i casi di esclusione e le forme di iniziative popolari.
7. Ciascun elettore dei Comuni facenti parte dell'Unione può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano all'Unione stessa.

Articolo 31 – Consultazioni

1. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia.
2. Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i Comuni componenti, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.
3. Gli Enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dagli stessi organi dell'Unione.
4. È istituito un Comitato per ciascuna delle Funzioni o per aggregazioni di Funzioni conferite dai Comuni all'Unione. Di esso fanno parte gli Assessori dei Comuni partecipanti, delegati nelle

materie riconducibili alla Funzione in questione, il Segretario generale, o Funzionario delegato, il Responsabile di Servizio competente e il componente della Giunta dell'Unione delegato dal Presidente per la Funzione sopradetta. Quest'ultimo assume la presidenza del Comitato. Il Comitato di Funzione è organismo a supporto della Giunta dell'Unione. Esso, nelle materie e nelle funzioni di competenza, valutati i bisogni e le necessità dei territori dell'Unione, elabora proposte e linee di indirizzo e ne sovrintende l'attuazione. La Giunta può demandare al Comitato di Funzione l'avvio dell'istruttoria di atti e provvedimenti che postulano il coinvolgimento o la richiesta di attivazione di altri Enti o soggetti istituzionali.

Articolo 32 – Istanze, osservazioni, proposte

1. I cittadini, gli organi dei Comuni componenti l'Unione, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all'Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione stessa.
2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.
3. I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte, o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto, possono essere sentiti dall'organo dell'Unione che è tenuto ad esprimersi.

Articolo 33 – Referendum consultivo

1. Qualora l'Unione debba assumere decisioni di particolare rilevanza, la popolazione può essere consultata mediante l'espletamento di un referendum consultivo. Tutte le modalità attinenti allo svolgimento dei referendum sono contenute in apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio nel rispetto delle linee guida stabilite nel presente articolo.
2. Il referendum consultivo può essere indetto per qualsiasi materia di competenza dell'Unione, ad esclusione di ciò che attiene al bilancio, alle finanze, al personale dell'Unione e alle modifiche da apportare al presente Statuto.
3. Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:
 - a. il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso;
 - b. il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 - c. i provvedimenti riguardanti contributi, imposte, tasse e tariffe;
 - d. i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
 - e. i provvedimenti di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;
 - f. gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione;
 - g. gli atti di programmazione e pianificazione generale.
4. L'indizione del referendum può essere richiesta:
 - a. dal Consiglio dell'Unione, che deve esprimersi mediante deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti;
 - b. dalla metà dei Consigli comunali dei Comuni aderenti, che devono esprimersi mediante deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti;
 - c. dal venti per cento, con rappresentanza di almeno il cinque per cento del corpo elettorale amministrativo di ogni singolo Comune aderente (calcolato al 31/12 dell'anno precedente), del corpo elettorale amministrativo dell'Unione, che deve esprimersi mediante la presentazione al Consiglio dell'Unione di una proposta scritta contenente le

firme, autenticate a norma di legge, delle promotrici e dei promotori.
Le deliberazioni consiliari e la proposta avanzata dagli elettori devono contenere il testo del quesito da sottoporre a referendum.

5. Entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, il Consiglio dell'Unione delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti assegnati in merito all'ammissibilità della richiesta di indizione del referendum. In caso di ammissibilità, il medesimo atto dovrà deliberare l'indizione del referendum nelle modalità e nei tempi previsti dal regolamento di cui al comma 1.
6. Il referendum è considerato valido qualora abbia votato il 50% + 1 degli aventi diritto al voto amministrativo nell'Unione.
7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati effettuata dal Presidente dell'Unione, il Consiglio dell'Unione eventualmente delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desunte dall'esito della consultazione popolare, mediante deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Titolo IV – Uffici e personale

Articolo 34 – Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'Unione può disporre di uffici propri od avvalersi di quelli dei Comuni partecipanti.
2. L'Unione, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti, e disciplina con appositi atti deliberativi:
 - a. la dotazione organica del personale, qualora ritenga di dotarsi di personale proprio;
 - b. l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. Il regolamento definisce in particolare criteri idonei a disciplinare le modalità di esercizio delle funzioni affidate ai dipendenti che, restando alle dipendenze dei Comuni, prestano servizio totale o parziale per l'Unione, nonché delle attività degli uffici e servizi di ciascun comune, o loro mezzi, di cui l'Unione si avvale a fini propri.
4. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia operativa, la funzionalità, l'economicità di gestione, secondo i principi della professionalità e della responsabilità.
5. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'Amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecnologie per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e nei servizi.
6. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.
7. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

Articolo 35 – Personale

1. L'Unione può assumere personale proprio, previa definizione della dotazione organica, e può anche avvalersi dell'opera, totale o parziale, del personale dipendente dei Comuni che ne fanno parte.
2. L'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali conferiti all'Unione comporta l'unificazione, compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni, delle strutture gestionali e amministrative.
3. Il personale che opera nei Comuni partecipanti nei ruoli previsti per la gestione delle materie conferite, può essere trasferito alle dipendenze dell'Unione all'atto del conferimento di tali materie. La soluzione organizzativa sarà comunicata capillarmente e dettagliatamente ai dipendenti interessati, attuando i previsti passaggi di comunicazione alle Organizzazioni Sindacali.

4. L'Unione si dota del Piano di attribuzione ai Comuni associati del personale dipendente proprio finalizzato alla sua riassegnazione, parziale o totale, ai Comuni associati nei casi previsti ai successivi commi 5 e 6.
In seguito alla sua approvazione, in fase di stesura del bilancio di previsione e/o contestualmente alle procedure di assunzione, trasferimento o cessazione del rapporto di lavoro, l'Unione procede all'aggiornamento e/o alla modifica del Piano di cui al presente comma.
5. Nel caso di scioglimento dell'Unione non conseguente alla fusione di tutti i Comuni associati, la totalità del personale dipendente dell'Unione transita nei ruoli organici dei Comuni associati secondo le previsioni del Piano di attribuzione ai Comuni associati del personale dipendente proprio di cui al precedente comma 4.
6. Nel caso di recesso unilaterale da parte di un Comune associato, parte del personale dipendente dell'Unione transita nei ruoli organici del Comune recedente secondo le previsioni del Piano di attribuzione ai Comuni associati del personale dipendente proprio di cui al precedente comma 4.
7. Qualora si addivenga alla costituzione di un nuovo Comune per fusione di tutti i Comuni associati, il personale dei singoli Comuni ed il personale dell'Unione confluisce stabilmente nella dotazione organica del nuovo Comune risultante dalla fusione stessa.
8. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Articolo 36 – Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Al personale dell'Unione si applica il contratto e la normativa vigente per il personale degli Enti locali.
2. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi collettivi nazionali e decentrati definiti nel comparto a cui appartengono gli enti locali.
3. L'Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente eletti in merito agli atti ed ai provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

Titolo V – Ordinamento finanziario

Articolo 37 – Ordinamento

1. La disciplina dell'ordinamento finanziario è riservata alla legge.
2. L'Unione è titolare di autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale; tale autonomia è fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
3. L'Unione è titolare di potestà impositiva in materia di tasse, tariffe e contributi in relazione alle funzioni ed ai servizi dalla stessa gestiti, come disposto dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e dall'art. 18 comma 14 della L.R. 27.06.2008 n. 19 e s.m.i.

Articolo 38 – Risorse finanziarie

1. La finanza dell'Unione è costituita da:
 - a. trasferimenti operati dai Comuni componenti;
 - b. contributi erogati dallo Stato;
 - c. contributi erogati dalla Regione;
 - d. contributi erogati dalla Città metropolitana;
 - e. diritti, tariffe e contributi per servizi gestiti direttamente dall'Unione;
 - f. introiti derivanti da tariffe e contributi relativi ai servizi affidati per i quali la legge attribuisce la relativa potestà (soggettività attiva);
 - g. risorse per investimenti;
 - h. altre entrate;
 - i. contributi erogati dall'Unione Europea ed altri enti o organismi.
2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, l'Unione istituisce, con deliberazione consiliare, le tariffe, adeguandole per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.
3. Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi disposti a favore delle forme associate.

Articolo 39 – Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione

1. Nei limiti dei conferimenti di funzioni e di servizi da parte dei Comuni, l'Unione introita tariffe e contributi relativi ai servizi affidati.
2. Le spese annuali di gestione dell'Unione, non coperte da entrate proprie sono ripartite (nel bilancio di previsione) o ripianate (nel rendiconto di gestione) dai Comuni associati in base al criterio stabilito negli atti di conferimento delle funzioni e dei servizi dei Comuni componenti.

Articolo 40 – Attività finanziaria

1. L'Unione si dota di un regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e dal D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e s.m.i.
2. Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.

Articolo 41 – Bilancio

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni partecipanti, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione finanziario riferito al triennio successivo, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D. Lgs. 23.06.2011 n. 118 e s.m.i.
2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
3. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e s.m.i., e i documenti previsti dall'articolo 172 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Articolo 42 – Rendiconto

1. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, entro il termine fissato dalla legge.
3. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta dell'Unione sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e s.m.i.

Articolo 43 – Controllo interno

1. È facoltà del Consiglio dell'Unione richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto al Responsabile del Servizio competente il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e al Responsabile del Servizio finanziario il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Il tutto come previsto dall'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e dal Regolamento sui controlli interni.
3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria, rilasciata dal Responsabile del Servizio finanziario; in mancanza di detta attestazione, l'atto è nullo di diritto, come previsto dall'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Articolo 44 – Organo di revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio, in relazione alla dimensione demografica dell'Unione, in rapporto alle funzioni comunali fondamentali gestite in forma associata e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 234, commi 3 e 3bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e dall'articolo 1, comma 110, lettera c) della Legge 07.04.2014 n. 56, affida la revisione economico-finanziaria dell'Unione ad un revisore unico o ad un collegio di revisori individuato secondo le procedure previste dalle leggi vigenti in materia per le Unioni di Comuni e per i Comuni.

2. Nelle Unioni di Comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei Comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i Comuni che fanno parte dell'Unione.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'organo di revisione contabile e ne specificano le attribuzioni di controllo, impulso proposta e garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici e concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.
4. L'organo di revisione contabile deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, di quelli di eleggibilità per l'elezione a consigliere comunale e non deve ricadere nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 2399, comma 1, del codice civile, dell'articolo 236 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e, in generale, dalla normativa vigente.
5. Il regolamento di contabilità può prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dell'organo di revisione economico-finanziaria; lo stesso regolamento disciplina le modalità di revoca e decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
6. L'organo di revisione economico-finanziaria dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 4. Possono essere revocati per inadempienza ovvero allorché ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del mandato ed in ogni caso allorquando omettano di presentare nei termini previsti dal regolamento di contabilità la relazione sul rendiconto.
7. Le funzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria sono quelle disciplinate dalle legge e dal regolamento di contabilità dell'Unione; in particolare, l'organo di revisione economico-finanziaria esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, collabora con il Consiglio dell'Unione nella sua funzione di controllo e di indirizzo, procede alle verifiche di cassa con scadenza trimestrale.
8. Nella relazione di cui al precedente comma, possono essere espressi rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficacia ed economicità della gestione.
9. L'organo di revisione economico-finanziaria risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario e, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
10. Il regolamento di contabilità individua forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera d'attività dell'organo di revisione economico-finanziaria e quella del Consiglio.
11. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento di contabilità, l'organo di revisione economico-finanziaria ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
12. Il Consiglio, contestualmente alla nomina, fissa il compenso spettante all'organo di revisione economico-finanziaria, entro i limiti massimi stabiliti dalla legge.

Articolo 45 – Controllo di gestione e valutazione della performance

1. L'Unione applica il controllo di gestione, secondo le modalità previste dalla vigenti disposizioni di legge e dal regolamento di contabilità.
2. A tal fine l'Unione utilizza strumenti e procedure idonee a garantire il controllo dell'equilibrio economico della gestione e di principali processi di erogazione dei servizi, al fine di attuare un continuo riscontro tra obiettivi e risultati, anche in termini economici, della programmazione e della gestione.
3. Con specifiche disposizioni regolamentari sono stabiliti i metodi, gli indicatori e i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità della performance, rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
4. Le funzioni di competenza dell'Organo di Valutazione e il controllo di gestione sono attribuite, sulla base di apposito regolamento, dal Presidente dell'Unione.

Articolo 46 – Tesoreria

1. L'Unione è dotata di un servizio di tesoreria che comprende:
 - a. la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.
2. I rapporti dell'Unione con la Tesoreria sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.
3. L'affidamento del servizio di Tesoreria avviene secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 47 – Economato

1. Il regolamento di contabilità prevede l'istituzione del servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare, come previsto dall'articolo 153, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Titolo VI – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 48 – Efficacia dello Statuto

1. L'istituzione dell'Unione decorre dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, da effettuarsi non prima della data di entrata in vigore dello Statuto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente Statuto.
2. Le convenzioni in essere tra i Comuni partecipanti continuano a rimanere in vigore fino all'efficacia della delibera di trasferimento all'Unione in cui si definiscono le modalità di gestione di ciascuna materia e servizio.

Articolo 49 – Norma transitoria in fase costitutiva

1. Nella fase costitutiva iniziale, valgono le seguenti norme transitorie:

Prima convocazione del Consiglio dell'Unione.

La prima seduta del Consiglio dell'Unione viene convocata e presieduta dal Sindaco ove ha sede l'Unione entro dieci giorni dalla data di ricevimento di tutte le nomine dei componenti, effettuate a norma dell'articolo 8 del presente Statuto.

Bilancio.

Nella formazione del Bilancio dell'Unione, fino al primo esercizio finanziario in cui si prenda a riferimento una triennalità completa, si stabiliscono i seguenti criteri:

- a. I Comuni provvederanno a trasferire gli importi relativi alle spese sostenute per i servizi così come risultanti nel proprio ultimo Bilancio assestato, opportunamente depurati dalle spese che, per loro intrinseca natura, siano riferibili esclusivamente all'ultimo esercizio concluso;
- b. I Comuni provvederanno a trasferire, con riferimento ai capitoli di nuova istituzione, gli importi parametrati al numero di abitanti così come risultanti esclusivamente al 31 dicembre dell'ultimo consuntivo;
- c. Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale sono trasferite le risorse necessarie al soddisfacimento dei servizi stessi a carico dei singoli Comuni;
- d. Con riferimento ai contratti in essere dei singoli Comuni, questi provvederanno a trasferire, fino alla scadenza degli stessi, gli importi destinati a coprire i relativi costi.

I Comuni manterranno nei propri bilanci quelle poste relative a spese specifiche del singolo ente e provvederanno a trasferire all'Unione le relative risorse all'occorrenza.

Personale.

Fino all'approvazione della dotazione organica definitiva, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni proprie dell'Unione, si ricorre alla stipula di apposita convenzione, con uno o più Comuni aderenti, a norma dell'articolo 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., ovvero all'istituto del comando, distacco, assegnazione temporanea, collaborazioni o altre forme di collaborazione sussistendone gli estremi di legge.

Presidente.

Fino alla nomina del primo Presidente secondo le modalità previste al precedente articolo 18, la funzione di Presidente dell'Unione è svolta dal Sindaco del Comune ove ha sede l'Unione.

Segretario.

Fino alla nomina del Segretario secondo le modalità previste al precedente articolo 27, la funzione di Segretario dell'Unione è svolta dal Segretario del Comune ove ha sede l'Unione.

Tesoreria.

La Giunta dell'Unione propone al Consiglio dell'Unione, che delibera, un affidamento temporaneo ad un istituto bancario avente i requisiti che la legge prevede per la

partecipazione alla gara di appalto che l'Unione dovrà indire ai sensi di legge entro sei mesi dalla costituzione.

Tale Istituto bancario svolgerà il servizio di tesoreria fino all'espletamento della gara stessa.

Organo di revisione economico-finanziario.

Fino all'approvazione del regolamento di contabilità ed alla nomina secondo le procedure di cui al precedente articolo 44, l'organo di revisione economico-finanziario di ogni Comune aderente provvede alla verifica ordinaria di cassa dell'Unione, con cadenza trimestrale, e la trasmette alla Giunta dell'Unione.

Regolamenti.

Fino all'emanazione di propri atti regolamentari in materia di funzionamento degli organi, di contabilità e bilancio, di personale e di organizzazione degli uffici, si applicano, se ed in quanto compatibili, i regolamenti in vigore presso il Comune di Pozzuolo Martesana.

Articolo 50 – Inefficacia delle norme regolamentari incompatibili

1. Il conferimento di funzioni comunali all'Unione, determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento e fatti salvi comunque i diritti di terzi, l'inefficacia delle normative comunali in materia, qualora l'Unione abbia adottato normative regolamentari in materia. In caso contrario, tali effetti si producono nel momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali. Fino a tale data l'Unione applica, sui singoli territori comunali, le normative regolamentari di ciascun Comune, in vigore all'atto del trasferimento delle materie e dei servizi.
2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Articolo 51 – Norme generali di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le norme ed i principi stabiliti nel D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., nella Legge 07.04.2014 n. 56 e s.m.i. e nella Legge Regionale 27.06.2008 n. 19 e s.m.i., fatta salva la normativa regolamentare vigente che, in caso di contraddizione, soccombe alle norme statutarie e della legislazione ordinaria in materia.